



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Ciliegia dell'Etna", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Ciliegia dell'Etna";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n.25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce ad ogni effetto la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto n. 2758 del 16 febbraio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “Suolo e Salute Srl”, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Ciliegia dell’Etna”;

Vista la nota dell’8 febbraio 2020 con la quale il “Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP” ha individuato in sostituzione di “Suolo e Salute Srl”, “Check Fruit Srl” quale struttura di controllo della denominazione protetta “Ciliegia dell’Etna”;

Visto il decreto n. 2255 del 13 febbraio 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione a “Suolo e Salute Srl” è stata prorogata fino al 30 aprile 2020;

Considerato che con nota del 16 aprile 2020 “Check Fruit Srl”, ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Ciliegia dell’Etna”;

Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegata modulistica e tariffario, è stato trasmesso alla Regione Siciliana, via pec il 20 aprile 2020, al fine di acquisire un parere di competenza;

Vista la comunicazione del 23 aprile 2020 con la quale “Check Fruit Srl” ha adeguato lo schema dei controlli in conformità alle osservazioni formulate dalla Regione Siciliana con nota del 22 aprile 2020;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica “Ciliegia dell’Etna”;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione)

1. “Check Fruit Srl” con sede in Bologna, via dei Mille n.24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Ciliegia dell’Etna” registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1363 del 19 dicembre 2011.

2. “Suolo e Salute Srl” dovrà rendere disponibile a “Check Fruit Srl” tutta la documentazione inerente il controllo per la denominazione di origine protetta “Ciliegia dell’Etna”.

3. A “Suolo e Salute Srl” spetta la parte dei proventi delle tariffe relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 2

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Ciliegia dell’Etna” presentati da Check Fruit Srl”, sono approvati.

Articolo 3

(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. “Check Fruit Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Check Fruit Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Check Fruit Srl”, sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Check Fruit Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “Check Fruit Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Check Fruit Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 5
(Vigilanza)**

“Check Fruit Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)**

1. “Check Fruit Srl” comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
2. “Check Fruit Srl” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Ciliegia dell’Etna” a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. “Check Fruit Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L’inosservanza, da parte di “Check Fruit Srl” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)